

**Corte dei Conti – Sez. Giur. Lazio; Sent. n. 906 del 16.06.2011**

Omissis

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atti di citazione emessi, rispettivamente in data 25 ottobre 2010 e 12 gennaio 2011, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. X. X. per sentirlo condannare alle somme di euro 11.931,19 (giudizio n. 70880) e di euro 11.455,81 (giudizio n. 70898), in favore della Azienda Sanitaria Locale di Y., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda concerne i danni derivanti alla Asl dal riconoscimento da parte del Tribunale di Y. – Sezione Lavoro - (sentenze n. 759/2008 e n. 1664/2008) del diritto di due dipendenti, F. A. e P. E., a percepire il trattamento economico relativo alle mansioni superiori svolte, il F. nel periodo dal 7 settembre 2001 al 16 maggio 2006 e il P. nel periodo dal 30 novembre 1999 al 9 maggio 2006.

La Procura attrice reputa responsabile del danno sopra descritto il dott. X. X., che, all'epoca dei fatti, era il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Y. e, in questa sua qualità è colui che ha assegnato il F., già in servizio al Servizio cucina, al laboratorio analisi dove ha espletato, prevalentemente e senza soluzione di continuità, le mansioni ascrivibili alla superiore categoria C – profilo di assistente amministrativo. Il X. a parere della Procura è responsabile anche dell'assegnazione del sig. P., già tecnico necroforo presso il Servizio mortuario, con mansioni di trasporto salme, vestizione, trattamento antiputrefattivo, al Servizio di pronta disponibilità dove svolgeva mansioni (consistenti nell'esecuzione di lavori manuali e tecnici con l'utilizzo di idonee apparecchiature) ascrivibili alla superiore categoria B – profilo di operatore tecnico.

A sostegno delle domande la Procura rileva che la violazione del divieto di assegnazione stabilizzata di mansioni superiori alla qualifica, posto in materia di pubblico impiego da norme (art. 14 l. 207/1985, art. 57 d.lgs. 29/1993) imperative, costituisce causa di responsabilità amministrativa a carico del dirigente che abbia disposto l'assegnazione.

Con memorie depositate tardivamente il 25 maggio 2011, si è costituito in giudizio, a mezzo dell'avvocato Davide Calabrò, il dott. X. X. il quale, per entrambi i giudizi, rileva di aver invitato più volte i vertici aziendali ad adottare provvedimenti di regolarizzazione della posizione dei dipendenti impiegati in mansioni diverse da quelle di appartenenza ma i vertici non intesero occuparsi del problema. L'impiego in mansioni superiori dei dipendenti F. e P. è addebitabile ai responsabili delle strutture dove prestavano servizio. Se inoltre l'amministrazione avesse esperito i tentativi di conciliazione dinanzi al Tribunale del lavoro, probabilmente il danno sarebbe stato molto inferiore.

Riguardo poi ai singoli giudizi, il dott. X. rileva che, quando ha assunto la carica di direttore sanitario (marzo 2001) il P. già svolgeva da due anni le mansioni superiori. Riguardo al F., nel provvedimento da lui adottato risulta evidente sia la temporaneità del trasferimento sia la circostanza che non erano indicate le mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella nuova struttura.

All'odierna udienza, preliminarmente il Presidente ha chiesto l'assenso del PM in ordine alla possibilità della valutazione ai fini della decisione della documentazione allegata alle memorie del X., depositate oltre il termine di legge.

Il PM ha dato il suo assenso, anche in considerazione del fatto che la documentazione di parte è la stessa depositata dalla Procura Regionale con gli atti introduttivi dei giudizi.

Il PM inoltre deposita due memorie di udienza, con le quali, nel ribadire la richiesta di condanna del X., respinge tutte le argomentazioni difensive, rilevando tra l'altro che questa Sezione con una



recente sentenza ha già avuto modo di affrontare la problematica del mansionismo, affermando, tra l'altro, la non applicabilità della compensatio lucri cum damno, non potendo ritenersi utili per l'amministrazione prestazioni lavorative rese in maniera difforme da quella prevista dall'ordinamento.

Nel suo intervento orale, il PM rileva anche che nelle due fattispecie non sarebbe stata possibile una conciliazione in quanto i due dipendenti non si limitavano a richiedere le differenze retributive per i periodi indicati nei ricorsi ma anche l'ordine di adeguamento per le future retribuzioni.

Il PM infine rileva che questa Sezione già ha avuto modo di affermare in un caso analogo, che la responsabilità per mansionismo è personale ed attribuibile ai superiori gerarchici diretti, nonché a coloro che hanno sottoscritto ordini di servizio di adibizione a mansioni superiori, ovvero attestazioni ricognitive, ovvero ancora a chi, pur essendo superiore gerarchico, nulla abbia fatto perchè non si procrastinasse la condotta illecita.

L'avvocato Calabrò per il convenuto si è riportato agli atti ed ha confermato la richiesta di assoluzione del dott. X. per entrambi i giudizi e, in via subordinata, per una condanna al risarcimento in misura ridotta.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Innanzitutto il Collegio decide la riunione dei presenti giudizi ai sensi dell'art. art. 274 cpc ("Riunione di procedimenti relativi a cause connesse. Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione") in quanto si tratta di giudizi connessi sia quanto all'oggetto che relativamente al convenuto che è lo stesso per entrambi i giudizi.

Nel merito le domande, almeno relativamente all'affermazione della responsabilità per colpa grave del dott. X. X., sono fondate.

A tal fine, ricorda la Procura che l'art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, poi sostituito dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, prevedeva (e prevede nella sua attuale formulazione) che "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza .

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti .



5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. ...”.

Questa è la formulazione, chiara e non altrimenti interpretabile, della norma posta a fondamento della pretesa attorea.

Nella specie, il dr. X., nella sua qualità di direttore sanitario della ASL di Y. è responsabile dell'assegnazione del P. alla camera mortuaria e del F. al laboratorio di analisi.

Il Collegio, al riguardo, condivide quanto rappresentato dalla Procura Regionale in ordine al fatto che gli atti a firma del convenuto costituiscano gli antecedenti logici e causali dei contenziosi esperiti dinanzi al giudice del lavoro.

La mancata specificazione delle mansioni (per ciò che concerne il F. e, comunque (per entrambi) il mancato controllo che nelle strutture presso le quali erano stati assegnati (ancorchè in via temporanea) i due dipendenti svolgessero le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, costituisce colpa grave. E' indubitabile che il convenuto abbia per lungo tempo sottovalutato il problema e, anche nel momento in cui ne ha preso consapevolezza (le prime note sono del 2002), non ha dato disposizioni per far sì che il F. e il P. tornassero a svolgere le mansioni proprie della qualifica.

Tuttavia il X., a parere del Collegio non è l'unico responsabile del danno di cui la Procura chiede il ristoro.

Come già rilevato da questa Sezione (sentenza n. 2019/2010) il dedotto “mansionismo” dilagante, ricordato anche dal P.M. in udienza, non può avere riflesso alcuno in questo giudizio, trattandosi di argomento che esula e travalica il doveroso approccio ad una responsabilità, quale quella amministrativo-contabile, che ha natura e carattere assolutamente personale.

Ora, proprio in quella sentenza, questa Sezione ha affermato la responsabilità non soltanto del dirigente che ha assegnato il dipendente a mansioni superiori ma anche dei dirigenti a capo dei servizi che avevano consentito lo svolgimento delle suddette mansioni superiori.

Anche nelle fattispecie, al fine della determinazione del danno addebitabile al X., occorre tener conto della responsabilità dei superiori diretti il F. e il P., non evocati in giudizio dalla Procura Regionale, che hanno consentito che i dipendenti svolgessero per lungo tempo mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.

A parere del Collegio, vanno condivise, altresì, le argomentazioni della difesa circa la mancata conciliazione da parte dell'amministrazione nei giudizi di lavoro instaurati dai due dipendenti dell'Asl di Y..

Al riguardo va rammentato che l'art. 411 del codice di procedura civile prevede espressamente che possa essere oggetto del tentativo di conciliazione anche una sola parte della domanda giudiziale. Perciò l'amministrazione ben avrebbe potuto conciliare la pretesa relativa alle differenze retributive per le mansioni rese e sostenere il giudizio sulla pretesa relativa all'adeguamento delle future retribuzioni (pretesa che in entrambi i casi è stata respinta).

E' evidente che tali omissioni condizionino in modo determinante la misura del danno da addebitare al convenuto che non può essere chiamato a rispondere anche delle responsabilità di altri agenti pubblici che la Procura non abbia ritenuto di chiamare in giudizio.

Per tali ragioni il Collegio reputa congruo condannare il dr. X. X. al risarcimento della complessiva somma di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.



Come rammentato dalla Procura, anche nelle memorie di udienza, in materia di mansionismo la Sezione non tiene conto degli eventuali vantaggi conseguiti dall'amministrazione perchè "il vantaggio conseguito dalla Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento di amministratori o di dipendenti pubblici convenuti in giudizio, non può essere valutato con riferimento a ipotetici risparmi, dovendo essere accertato un arricchimento reale e concreto conseguito dalla P.A. del quale è necessario che vi sia la prova agli atti del giudizio. Non basta, in altri termini, che l'Amministrazione abbia, in qualche modo, acquisito un bene e/o un servizio essendo necessario che in tal modo risulti soddisfatto un interesse specifico e concreto di rilevanza istituzionale, tale da potersi ritenere attraverso un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco che il correlato sacrificio economico e lo stesso interesse costituzionalmente rilevante al buon andamento dell'azione amministrativa, trovino un'adeguata compensazione. In linea di principio, va escluso che a prestazioni svolte in mansioni superiori a quelle effettivamente possedute e/o spettanti possa corrispondere un reale vantaggio per l'Amministrazione" (Sez. Calabria n. 805/2002).

Alla pronuncia della responsabilità del convenuto segue la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando  
CONDANNA

X. X. a risarcire all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Y. la somma di euro 10.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali come specificato in parte motiva.

Condanna altresì X. X. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,53 (CINQUECENTO/53)

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea LUPI

F.to dott. Ivan DE MUSSO

Depositata in Segreteria il 13 giugno 2011.

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

F.to dott. Francesco MAFFEI